

N. V.G. 14084/2023



TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente

dott. Carlo Bianchetti giudice

dott. Davide Scaffidi giudice rel.

a scioglimento della riserva che precede in atti ha pronunciato il seguente

DECRETO

██████████ S.p.A. ("GVM") opera nel settore della raccolta e del commercio della carta da macero; il modello di business seguito, originariamente condiviso tra i soci, prevede che i prodotti siano in parte venduti alla società ██████████ S.r.l. ("GVT"), soggettivamente correlate e operante nel medesimo settore, e in parte venduti a terzi, avvalendosi dell'ufficio commerciale di GVT quale intermediaria; a quest'ultima vengono riconosciute per la sua attività, oltre a un corrispettivo fisso per l'attività di consulenza, anche delle provvigioni variabili.

GVT, a sua volta, vende i prodotti acquistati da GVM a terzi.

In questa sede, ██████████ S.p.A. ("I██████████"), proprietaria del 40% del capitale sociale di GVM, ha denunciato ex art. 2409 c.c. il compimento di gravi irregolarità nella gestione della società da parte dell'amministratore unico S██████████ V██████████, che è anche amministratore della società soggettivamente correlata GVT. All'amministratore, in buona sostanza, viene contestato di aver alterato il modello originario di business di GVM, nel silenzio del collegio sindacale, dirottando in modo arbitrario gli affari della società in favore della correlata e in pregiudizio di GVM.

Gli amministratori e i sindaci hanno contestato la sussistenza degli addebiti sollevati nei loro confronti.

La curatela speciale di GVM si è sostanzialmente rimessa alla valutazione del collegio.

E' stata disposta l'ispezione ex art. 2409, comma 2 c.c.

La ragionevolezza del modello di business attuato da GVM e GVT

Come noto, il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria. L'oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c., infatti, è il "fondato sospetto" del compimento di "gravi irregolarità nella



gestione", purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

Le doglianze della ricorrente relative alla degenerazione, nel triennio 2020-2023, del modello di business adottato si risolvono in buona sostanza nella denuncia di incongruità delle condizioni economiche praticate dall'amministratore di GVM con se stesso quale amministratore di GVT, incongruità che darebbero luogo, in tesi, alla "distrazione" di guadagni, astrattamente spettanti a GVM, in favore di GVT.

Per consolidata giurisprudenza, (cfr. Cass. civ. Sez. III, 22/06/2020, n. 12108) il merito delle scelte gestorie non è sindacabile (c.d. *business judgement rule*), salvo il rispetto del limite delle regole dell'agire informati e di ragionevolezza delle scelte stesse.

Al fine di verificare la ragionevolezza del modello di business oggetto di contestazione, è necessario raffrontare le condizioni economiche praticate da GVM a terzi con quelle praticate da GVM a GVT, nonché con le condizioni praticate da GVT nella vendita a terzi delle merci acquistate da GVM.

I dati emersi nel corso dell'ispezione

Nel corso dell'ispezione sono stati per l'appunto individuati i principali prodotti commercializzati da GVM e da GVT e sono state verificate le condizioni economiche applicate da GVM nella vendita a GVT e nella vendita a terzi, nonché le condizioni economiche applicate da GVT a terzi sui prodotti acquistati da GVM (tabelle p. 20 ss. relazione ispettiva).

Nel raffronto tra i dati in questione, è emerso che GVM in taluni casi ha applicato a GVT un prezzo medio di vendita inferiore rispetto alla media dei prezzi applicati verso altri clienti - ciò che, normalmente, è funzionale a garantire dei margini nella rivendita a terzi: ad esempio, nel 2020 le vendite del prodotto "cartone 100" effettuate da GVM a terzi evidenziano un prezzo medio di vendita annuo di € 58,40; mentre le vendite del medesimo prodotto da GVM a GVT evidenziano un prezzo medio di vendita annuo di € 34,13; in altri casi, invece, risulta che GVM ha applicato un prezzo medio di vendita a GVT superiore rispetto alla media dei prezzi praticati ad altri clienti: nel 2022, in particolare, le vendite di "cartaccia" effettuate da GVM a terzi sono avvenute a un prezzo medio di € 89,33; le vendite del medesimo prodotto da GVM a GVT sono avvenute a un prezzo medio di € 142,72.

L'ispettore ha poi isolato il margine complessivo realizzato da GVT con la vendita a terzi delle merci acquistate da GVM, individuandolo nella differenza tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita delle merci moltiplicato per le quantità vendute. In sintesi, tale margine è stato individuato in € 105.000 per il 2020, € 90.000,00 per il 2021, € 115.000 per il 2022.

Successivamente, è stato delineato uno scenario ipotetico con applicazione, alle vendite tra GVM e GVT, delle condizioni praticate da GVM a terzi. In questa prospettiva, l'ispettore ha evidenziato che nel 2020 GVM avrebbe avuto minori ricavi per i prodotti "cartaccia" e "cartone 100" (per circa 43.000



€) e un maggior ricavo per il prodotto “rivista” di circa € 4.000; nel 2021 un minor ricavo di circa € 240.000 per i prodotti “cartaccia”, “cartone 100”, “rivista” e un maggior ricavo di € 12.000 circa per il prodotto deinking; nel 2022 le vendite di GVM a GVT sono state tutte effettuate a prezzi superiori rispetto a quelli applicati alle omologhe merci vendute da GVM a terzi, talché è da escludere in radice, per quest’ultimo anno, che l’applicazione di condizioni differenti avrebbe determinato vantaggi per GVM.

Nel complesso, tuttavia, si evidenzia che qualora GVM avesse applicato a GVT per l’intero triennio le condizioni praticate a terzi, avrebbe ottenuto un maggior ricavo per € 122.000.

L’ispettore ha infine ipotizzato uno scenario ipotetico con applicazione, alle vendite da GVM a terzi, delle condizioni praticate da GVT (differenza tra prezzo medio annuo di vendita applicato GVT ai suoi clienti e il prezzo medio annuo di vendita applicato da GVM a terzi per le quantità vendute da GVT).

All’esito dell’indagine è emerso che qualora GVM avesse applicato a terzi le condizioni economiche praticate da GVT, la società avrebbe avuto un maggior ricavo per € 350.000,00.

Dall’applicazione ipotetica di condizioni alternative, emerge dunque che GVM ha subito un lucro cessante (122.000,00/350.000,00).

Per apprezzarne l’effettiva incidenza sulle condizioni di GVM, è opportuno rapportare gli importi appena individuati ai ricavi complessivi di GVM nei tre anni oggetto di indagine, pari a € 48.580.621. Dal raffronto, emerge che i mancati ricavi da parte di GVM risultano piuttosto contenuti (in ogni caso, meno dell’1% dei ricavi).

Fermo tale rilievo, deve osservarsi altresì che l’applicazione di condizioni economiche differenziate in favore di GVT trova comunque adeguata giustificazione nella strategia commerciale di GVM, strategia che, come rilevato dall’ispettore, “è volta a ottimizzare il processo di acquisto e rivendita nel più breve tempo possibile, contenendo le giacenze di magazzino, per rendere più efficienti i processi logistici che per evitare i rischi della giacenza del materiale e contenere le fluttuazioni dei prezzi”; in primo luogo, dunque, l’esternalizzazione dell’attività di intermediazione consente a GVM di risparmiare sui costi inerenti la gestione di un ufficio commerciale (l’incidenza delle commissioni e dei corrispettivi fissi per consulenza è, come emerso in sede peritale, del tutto esigua); b) in secondo luogo, i rapporti commerciali privilegiati con GVT offrono la possibilità a GVM di far fronte comunque allo smaltimento delle giacenze, ciò che da un lato riduce i rischi dell’accumulo del materiale nei magazzini della società, e i rischi della perdita (materiale infiammabile); dall’altro lato, consente di arginare i forti margini di oscillazione propria delle quotazioni delle merci nel settore in esame, riducendo i tempi di vendita delle giacenze.

In definitiva, deve ritenersi che dai dati analizzati non emergano anomalie significativa del modello di business adottato da GVM, talché deve escludersi che siano stati violati i limiti della ragionevolezza delle scelte gestorie.



Ad ogni modo, anche laddove in ipotesi si volesse ravvisare, nel modello di business individuato, delle anomalie, esse non sarebbero comunque sorrette dal requisito della “gravità” (si consideri l’incidenza sui ricavi complessivi) e, soprattutto, dal requisito dell’attualità.

Sul difetto di attualità delle condotte

Questo tribunale ha più volte evidenziato (recentemente, Trib. Brescia, decreto 23.10.2024), che l’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è privo di carattere sanzionatorio; allo stesso non si addicono le valutazioni a posteriori tipiche delle azioni di responsabilità. Proprio il presupposto della potenzialità del danno comporta che l’intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l’azione lesiva abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni. L’espressa introduzione del requisito dell’attualità, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Così facendo - si è detto - il legislatore ha inteso spostare l’interesse protetto da quello generale (corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell’ente e dei suoi soci (non vedere compiuti dall’organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l’attività sociale).

La natura – in senso lato cautelare - dello strumento ex art. 2409 c.c. (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce dunque che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

Nel caso in esame, per l’appunto, difetta l’attualità delle condotte, posto che, come emerso in sede ispettiva, nel 2022 (ultimo anno del triennio in esame) le vendite effettuate da GVM a GVT sono avvenute a prezzi mediamente superiori rispetto a quelli praticati da GVM a terzi, talché non può essere ravvisata, con riferimento a tale ultimo periodo, una degenerazione in atto del modello di business adottato, a discapito di GVM.

Sulle censure alla relazione ispettiva

La ricorrente ha più volte sollevato censure all’attività dell’ispettore. Tali doglianze non si traducono mai in rilievi tecnici aventi ad oggetto i risultati economici illustrati dall’ispettore, ma attengono esclusivamente al piano metodologico; a ben vedere, infatti, nelle plurime istanze e note depositate dalla ricorrente nel corso dell’indagine ispettiva – in cui non opera l’art. 92 disp.att. c.p.c. – le censure di I ■■■ si risolvono sistematicamente nella denuncia del mancato rispetto del principio del contraddittorio, atteso che i documenti su cui si è fondata la relazione non sarebbero stati resi ostensibili alla parte.



Preliminarmente si osserva, al riguardo, che trattandosi, in parte, di documentazione di una società terza e concorrente rispetto a I■■■■, necessariamente si imponeva l'esigenza di assicurare il contraddittorio contemperando il diritto di accesso alla integrale documentazione di terzi con il diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali della società terza. In tal senso, al fine di consentire all'ausiliario di procedere alla selezione dei documenti da rendere ostensibili, il collegio aveva fornito apposite indicazioni con la formulazione dei criteri di cui all'ordinanza del 21.6.2024.

L'operato successivo dell'ausiliario è stato orientato proprio a darvi attuazione.

Il comportamento processuale tenuto da I■■■■, invece, si pone radicalmente in contrasto con l'invocato diritto al contraddittorio e con l'invocato interesse ad accedere alla documentazione oggetto di indagine, nonché con il principio generale di collaborazione delle parti con l'ausiliario; al riguardo è sufficiente evidenziare che I■■■■, dopo aver lamentato di non essere stata sentita dall'ispettore nella selezione dei documenti funzionali all'espletamento dell'indagine, dopo essere stata convocata dall'ispettore proprio per adempiere a tale selezione nel contraddittorio delle parti, deliberatamente ha scelto di non prendere parte all'incontro appositamente fissato dall'ispettore a luglio 2024.

In definitiva, la ricorrente, assumendo un atteggiamento inutilmente conflittuale nei confronti della figura dell'ispettore, ha negato la sua partecipazione a quell'attività programmata nel suo interesse, proprio al fine di dare attuazione al contraddittorio invocato, di cui I■■■■ aveva ripetutamente lamentato la violazione.

Le doglianze della ricorrente, pertanto, devono essere ritenute meramente strumentali.

Sulle spese

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (e s.m.i.) per i procedimenti di volontaria giurisdizione, di valore indeterminabile e complessità elevata. Il pagamento delle spese di ispezione, a carico delle parti in solido, nei rapporti interni deve essere posto a carico esclusivo della ricorrente. Le spese di ispezione sono liquidate come da separato decreto.

PQM

Il tribunale, visto l'art. 2409 c.c.,

rigetta il ricorso proposto da I■■■■ S.p.A.;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di S■■■■ V■■■■, liquidate in € 4.994,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di S■■■■ S■■■■, F■■■■ F■■■■, G■■■■ F■■■■, in solido tra loro, liquidate in € 4.994,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;



condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della curatela speciale di GV M■■■■
S.p.A., liquidate in € 4.994,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di ispezione in solido tra le parti e, nei rapporti interni, definitivamente a carico della
ricorrente;
spese di ispezione a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, della ricorrente come da separato
decreto.

Si comunichi.

Brescia, 13.2.2025

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

